



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Registro contratti Asl to4 n. ____/2023

CONTRATTO - SCRITTURA PRIVATA

**Per l'affidamento del servizio di assistenza medica da destinare presso
varie S.C. e sedi dell'ASL TO4. LOTTO N. ____ (GARA N. 9309013)**

TRA

l'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 (di seguito ASL TO4) con sede
legale in Chivasso (TO), Via Po 11 (codice fiscale e partita IVA n°
09736160012) nella persona di _____, domiciliata ai fini del presente
atto presso la sede legale dell'ASL TO4, nella sua qualità di _____ della
S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi dell'Azienda
medesima, in forza della deliberazione del Direttore Generale n. _____
del _____, acquisendo pertanto la competenza a stipulare
direttamente in nome e per conto dell'Azienda i contratti di acquisizione e
gestione logistica di beni e servizi

E

la Ditta _____, Via _____, P.Iva _____ C.F. _____,
tel. _____ fax _____ e-mail _____, iscritta alla C.C.I.A.A. di
_____ n. _____, nella persona del Sig. _____, nato a
_____ il _____, CF _____, domiciliato per l'atto presso la
sede della ditta, che interviene nel presente atto in qualità di _____
della ditta _____ (di seguito anche Appaltatore, Fornitore e/o
Impresa)

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta procedura di gara ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. per un periodo di mesi 12 mesi senza/con possibilità di riaffidare per ulteriori 12 mesi, approvando nel contempo il bando di gara e il capitolato speciale.

- a seguito dell'esperimento di tutte le procedure di gara, con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO4 n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura suddetta;

- l'Impresa ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € _____ (ridotta del 50% in quanto in possesso di certificazione ai sensi del Codice Contratti) prestata con fideiussione n. _____ del _____ rilasciata da _____;

- l'ASL TO4 ha provveduto alla verifica del possesso in capo all'appaltatore aggiudicatario e (eventuale) al subappaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Per quanto riguarda le informazioni antimafia, questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i, ha inviato la relativa richiesta al Sistema automatizzato BDNA del Ministero degli Interni, pertanto il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva;

- con determinazione n. _____ del _____ è stato autorizzato il subappalto come segue: _____;

- (*oppure*)- l'appaltatore non ha ritenuto di ricorrere all'istituto del subappalto;

- l'appaltatore ha rimborsato all'ASL TO4 le spese di pubblicità dell'estratto del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani, addebitate ai sensi dell'art. 34, comma

	35 della Legge 221/2012, pari a €.	
	Tutto ciò premesso e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1. (Oggetto)	
	Oggetto del presente contratto è l'affidamento DEL SERVIZIO DI	
	ASSISTENZA MEDICA DA DESTINARE AD ATTIVITÀ PRESSO LA	
	S.C. _____ sede di _____ (Lotto n. _____ Gara n. 9309013).	
	Come da art. 1 del capitolato tecnico e prestazionale, il cui contenuto si	
	richiama.	
	L'impresa deve rispettare puntualmente quanto riportato nel Capitolato	
	speciale d'appalto. Il servizio è affidato ed assunta sotto l'osservanza piena,	
	assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotte e	
	risultanti dal Capitolato tecnico e prestazionale d'appalto, che si intende parte	
	integrante del presente atto benché non allegato, nonché dagli atti che	
	servirono di base alla gara e che la ditta aggiudicataria della presente fornitura	
	dichiara di conoscere, confermare ed accettare, con rinuncia a qualsiasi	
	contraria eccezione.	
	Art. 2. (Durata della fornitura)	
	L'affidamento avrà la durata di 12 mesi a decorrere dal giorno di avvio a	
	piena funzionalità del servizio senza possibilità di rinnovo, come indicato	
	negli atti di gara.	
	Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 nonchè nel	
	rispetto di quanto previsto dall'art. 10 D.L. 34/2023, come modificato dalla	
	Legge di conversione n. 56 del 26/05/2023, in ipotesi di assunzione di	
		3

	personale in esito a procedure concorsuali o di nuova e differente	
	organizzazione aziendale che consenta la riduzione dei costi, la Stazione	
	Appaltante si riserva la facoltà – con riferimento a ciascun Lotto – di ridurre	
	conseguenzialmente il fabbisogno sopra indicato nelle tabelle di cui al punto	
	3, anche in misura inferiore al quinto, dando preavviso all’aggiudicatario	
	sessanta giorni prima dell’operatività della riduzione che ecceda il quinto	
	dell’importo contrattuale.	
	E’ escluso ogni tacito rinnovo.	
	Art. 3. (Importo contrattuale)	
	L’importo complessivo per l’intero periodo contrattuale relativo	
	all’affidamento del presente servizio, è di Euro € _____ (Iva esente) .	
	** (in caso di RTI) Art. (Fatturazione e liquidazione a favore di	
	raggruppamenti temporanei d’impresa)	
	Per garantire una maggior trasparenza ai fini della tracciabilità dei flussi	
	finanziari e di controllo dei dati, i pagamenti spettanti al raggruppamento	
	saranno effettuati dall’ASL TO4 alla società (capogruppo/mandataria ...) che	
	emetterà fattura, salvo diverso accordo. -----	
	Art. 4. (Prezzi)	
	I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariati per tutta la durata del	
	contratto e si intendono comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati	
	nel capitolato tecnico e prestazionale con la sola esclusione dell’I.V.A.	
	Art. 5. (Revisione prezzi)	
	Trattandosi di servizio di durata non superiore ai dodici mesi non è da	
	applicarsi la revisione dei prezzi.	
	In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento unilaterale del	
		4

prezzo.

Art. 6. (Direttore di esecuzione del contratto)

Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023 il R.U.P. verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione nominato con deliberazione di aggiudicazione n. del , .

In particolare il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e a titolo esemplificativo non esaustivo alla liquidazione delle fatture nonché contestazione delle eventuali inadempienze riscontrate proponendo al R.U.P. l'applicazione delle eventuali penali. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina del Codice Appalti.

Art. 7. (Verifica di adeguatezza e controlli del servizio)

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio affidato; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia oggetto del contratto di appalto. L'affidamento in oggetto è soggetto a verifica di adeguatezza al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel disciplinare di gara e tecnico e delle norme contrattuali. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di adeguatezza per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura del servizio, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La verifica di adeguatezza è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.

Si richiama quanto previsto dal capitolato tecnico e prestazionale.

Art. 8. (Responsabilità civile)

Nell'esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria deve adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone (propri lavoratori, personale pubblico e chiunque altro terzo) e alle cose (beni mobili e immobili del domicilio dell'utente).

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone e beni propri, dell'A.S.L. TO4 o di terzi, in virtù dell'esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria si impegna, per l'intera durata del servizio, a stipulare idonee assicurazioni a copertura di ogni rischio derivante dall'uso dei presidi, nonché contro manomissioni, furti e incendi, sollevando l'Azienda Sanitaria da qualsiasi responsabilità.

POLIZZE R.C.T. E RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

La Ditta aggiudicataria è obbligata come da capitolato tecnico e prestazionale a produrre alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della stipula del presente contratto, una polizza per la copertura assicurativa nella forma "claims made" della propria responsabilità civile terzi nonché copia della polizza RC professionale sottoscritta da tutti i medici che svolgeranno l'attività di assistenza medica oggetto del contratto di appalto. Le richieste polizze devono in ogni caso includere garanzia di ultrattività decennale (allo scopo di garantire la copertura di sinistri che siano denunciati in momento

	successivo alla scadenza dell'affidamento ma nel termine prescrizione entro	
	cui può essere richiesto il risarcimento danni).	
	Art. 9. (Garanzia definitiva)	
	All'atto della stipulazione del presente contratto, l'aggiudicatario deve	
	presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale,	
	secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs. n.	
	36/2023 (Codice Appalti) .	
	Art. 10. (Esecuzione)	
	La Ditta aggiudicataria non può sospendere le prestazioni con sua decisione	
	unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con	
	l'A.S.L.	
	La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale della	
	Ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da	
	motivare la risoluzione del Contratto per fatto del Fornitore qualora questi,	
	dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'A.S.L. a	
	mezzo PEC, non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico della Ditta	
	aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.	
	SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERI E CAUSE DI	
	FORZA MAGGIORE	
	Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee	
	sindacali, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/1990 e dal CCNL di	
	categoria che prevedono l'obbligo di garantire i servizi minimi essenziali	
	secondo le intese definite dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro	
	e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti	
	di personale.	
		7

	La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere nei termini previsti ai sensi della	
	normativa vigente, tramite avviso scritto, a segnalare all'A.S.L. TO4 la data	
	effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale.	
	La Ditta aggiudicataria deve assicurare in ogni caso un servizio minimo, sia	
	nell'ipotesi di sciopero e/o assemblee sindacali, sia per cause di forza	
	maggiore, al fine di affrontare l'evento che consenta di garantire un livello	
	accettabile di igiene e pulizia nei locali.	
	A titolo esemplificativo sono considerate "cause di forza maggiore":	
	terremoti, inondazioni ed altre calamità naturali di straordinaria violenza,	
	sommosse o disordini civili. Non sono considerate tali le ferie, le aspettative e	
	le malattie del personale.	
	La Ditta aggiudicataria, dunque, dovrà garantire l'assenza di soluzione di	
	continuità nell'espletamento del servizio.	
	L'interruzione del servizio di cui al presente capitolato comporta	
	responsabilità penale della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 355 del	
	Codice Penale, e consegue causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art.	
	1456 del Codice Civile.	
	Si rimarca che le prestazioni richieste di cui all'art. 3 non possono essere	
	interrotte neppure in caso di sciopero, prefigurandosi come "interruzione di	
	pubblico servizio".	
	Art. 11. (Modalità di fatturazione e pagamenti)	
	La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a carico dell'A.S.L. TO4 a cadenza	
	mensile posticipata, sulla base degli ordinativi emessi dalla medesima. Ogni	
	fattura dovrà essere corredata dall'idonea documentazione per il rendiconto	
	delle attività espletate, secondo le modalità che saranno concordate.	
		8

	I termini di pagamento - entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura	
	- e gli effetti dell'inosservanza di tali termini, sono disciplinati dal D.Lgs	
	192/2012 e ss.mm.ii.	
	A tal proposito, per quanto concerne i tempi della "procedura diretta ad	
	accertare la conformità della merce o dei servizi del contratto" si precisa essa	
	corrisponde alla verifica di conformità in corso di esecuzione, che sarà	
	effettuata dal DEC entro 30 giorni dal ricevimento di ogni fattura.	
	Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei	
	conti dedicati, ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136. I pagamenti delle fatture	
	verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico	
	bancario o postale tramite conto corrente dedicato.	
	È facoltà del RUP effettuare controlli a campione in corso di esecuzione	
	contrattuale.	
	Art. 12. (Tracciabilità dei flussi finanziari)	
	Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato	
	dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito con modifiche in Legge 17.12.2010 n.	
	217, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda la lista dei conti correnti	
	dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto,	
	corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.	
	In base alla normativa summenzionata denominata "Piano straordinario	
	contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti	
	pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti	
	dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del	
	bonifico bancario dedicato (cd obbligo di tracciabilità) pena la nullità assoluta	
	del contratto di appalto.	
		9

	A tal fine i Codici identificativi Gara (C.I.G.) attribuiti dall'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione sono indicati nel presente Capitolato Tecnico di	
	gara e nei documenti di gara.	
	Art. 13. (Cessione del contratto)	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto alla	
	Ditta aggiudicataria di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del	
	contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito	
	cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.	
	Art. 14. (Cessione di crediti derivanti da contratto)	
	Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del vigente Codice dei Contratti pubblici	
	D.Lgs. n. 36/2023, la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto,	
	si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva	
	autorizzazione dell'Azienda Sanitaria TO4.	
	La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura	
	privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.	
	Essa è efficace ed opponibile all'Azienda Sanitaria TO4 qualora questa non la	
	rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45	
	gg dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata	
	notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili	
	al cedente in base al contratto.	
	Art. 15. (Modifiche in corso di esecuzione del contratto)	
	Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta	
	dall'esecutore. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. n. 36/2023 (Codice	
	Appalti), nel corso dell'esecuzione del contratto, l'ASL TO4 potrà chiedere	
	all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle forniture fino a	
		10

concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo previsto dal contratto.

Come previsto dagli atti di gara inoltre ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 nonchè nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 D.L. 34/2023, come modificato dalla Legge di conversione n. 56 del 26/05/2023, in ipotesi di assunzione di personale in esito a procedure concorsuali o di nuova e differente organizzazione aziendale che consenta la riduzione dei costi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà – con riferimento a ciascun Lotto – di ridurre consequenzialmente il fabbisogno sopra indicato nelle tabelle di cui al punto 3, anche in misura inferiore al quinto, dando preavviso all'aggiudicatario sessanta giorni prima dell'operatività della riduzione che ecceda il quinto dell'importo contrattuale.

Art. 16. (Risoluzione del contratto)

Si richiama il contenuto dell'art. 122 D.Lgs. 36/2023. Quando il Responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Ditta aggiudicataria. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Ditta aggiudicataria, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta aggiudicataria abbia risposto, l'A.S.L. TO4 su proposta del

	Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.	
	Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 122 D.Lgs.	
	36/2023, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Ditta	
	aggiudicataria rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile unico	
	dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i	
	casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali la	
	Ditta aggiudicataria deve eseguire le prestazioni. Acquisite e valutate	
	negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza	
	che la Ditta aggiudicataria abbia risposto, l'A.S.L. TO4 su proposta del	
	Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.	
	L'A.S.L. TO4 si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente,	
	previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., nelle seguenti	
	fattispecie:	
	- omessa partecipazione alle riunioni di coordinamento per la definitiva	
	redazione del DUVRI post-gara;	
	- interruzione non giustificata del servizio;	
	- subappalto e cessione, nei casi in cui non siano ammessi dalla	
	normativa vigente;	
	- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta	
	subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione	
	soggettiva;	
	- gravi e reiterate negligenze nell'espletamento del servizio;	
	- frode nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;	
	- inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta	
	aggiudicataria che comportino l'applicazione di penali	
		12

	complessivamente superiori al 10% dell'importo contrattuale;	
	qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.	
	L'A.S.L. TO4, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:	
	- la Ditta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di appalto o di aggiudicazione ai sensi dell'art. 94 D.Lgs. 36/2023;	
	- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei Contratti pubblici;	
	- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui al D.Lgs. n. 36/2023;	
	- sospensione dell'attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione;	
	- situazioni indicate nel Patto di integrità;	
	- nel caso in cui avvengano transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dell'art. 3, co. 8, L. 136/2010;	
	- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 D.Lgs. 36/2023.	
	L'A.S.L. TO4 è infine tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora nei confronti della Ditta aggiudicataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o	
		13

	più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative	
	misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in	
	giudicato per i reati di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023.	
	Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'A.S.L. TO4 la facoltà di	
	scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi il servizio (o la parte	
	rimanente di questo), addebitando alla Ditta decaduta le maggiori spese	
	sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste dal contratto risolto. La Ditta	
	decaduta ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o	
	forniture regolarmente eseguiti.	
	Gli importi dovuti dalla Ditta decaduta verranno recuperati sul deposito	
	cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dal	
	medesimo.	
	È fatta salva per l'A.S.L. TO4 la facoltà di esperire ogni altra azione per il	
	risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l'art. 122 D.Lgs. n.	
	36/2023 e le disposizioni del codice civile in materia di inadempimento e	
	risoluzione del contratto.	
	È fatta infine salva l'applicazione dell'art. 121 D.Lgs. n. 35/2023 per quanto	
	riguarda la sospensione dell'esecuzione del contratto.	
	Art. 17.(Penalità)	
	Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o	
	eccezionali per i quali la Ditta aggiudicataria non abbia trascurato le normali	
	precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non	
	abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'A.S.L. TO4	
	contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i	
		14

	tempi e le modalità di esecuzione del servizio, A.S.L. TO4, fatto salvo il	
	risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità nel rispetto di quanto	
	previsto dall'art. 126 D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti) secondo cui “Le	
	penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura	
	giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto	
	contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al	
	ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento	
	di detto ammontare netto contrattuale”.	
	L' A.S.L. TO4 farà pervenire per iscritto alla Ditta aggiudicataria le	
	osservazioni e le eventuali contestazioni di inadempimento (anche parziale),	
	nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati o di segnalazioni	
	pervenute, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali lo stesso	
	dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.	
	La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni	
	entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della nota di contestazione; la medesima	
	non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti	
	influenti sul servizio, purché prevedibili, se non preventivamente comunicati	
	per iscritto.	
	Qualora le controdeduzioni non vengano presentate entro il termine di cui	
	sopra o non vengano accettate dall' A.S.L. TO4, verranno applicate le penali	
	sopra descritte.	
	Art. 18. (Clausola limitativa delle proponibilità di eccezioni)	
	Secondo il disposto dell'art. 1462 c.c. la Ditta aggiudicataria non può opporre	
	eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal	
	presente contratto e dagli atti della procedura di gara che si richiamano	
		15

	integralmente.	
	Tutte le riserve che la Ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo	
	devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'A.S.L. TO4 e	
	documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.	
	Detta comunicazione dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dall'emissione del	
	documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.	
	Le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in	
	esame dall'A.S.L. TO4, che emanerà gli opportuni provvedimenti.	
	Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la Ditta	
	aggiudicataria decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.	
	Art. 19. (Recesso unilaterale)	
	Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, la Stazione Appaltante ha la facoltà di	
	recedere dal contratto nei seguenti casi:	
	- in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell'organizzazione	
	funzionale e/o territoriale, che abbiano incidenza sull'esecuzione della	
	fornitura;	
	- qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della	
	legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	
	concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la	
	composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il	
	concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un	
	liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il	
	quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli	
	affari del fornitore;	
	- qualora taluno dei componenti l'Organo di amministrazione o	
		16

	l'amministratore delegato, o il Direttore Generale o il Responsabile	
	Tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in	
	giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine	
	pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati	
	alle misure preventive previste dalla normativa antimafia;	
	- qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di	
	convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche	
	Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale) ai	
	sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e smi, aggiudicasse il servizio	
	di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori, a cui le	
	Ditte aggiudicatarie, previamente interpellate, decidano di non	
	conformarsi.	
	Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice	
	preavviso di giorni 30 (trenta) senza che il soggetto aggiudicatario possa	
	pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la	
	sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare.	
	Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di	
	esecuzione.	
	Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno	
	alcuno all'Azienda.	
	In tal caso il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché	
	correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni	
	contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
	eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o	
		17

indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 20. (DUVRI)

Fermo restando l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in particolare alle cautele dettate dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., relativamente alla sussistenza dei rischi interferenti si allega al presente contratto, ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lvo. 81/08, il relativo DUVRI il quale, essendo documento "dinamico" potrà essere aggiornato tra le parti in caso se ne ravvisasse la necessità (All. n. _____).

Art. 21. (Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e norme del Codice di Comportamento)

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

L'appaltatore ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link della sezione "Amministrazione Trasparente" <https://www.aslto4.piemonte.it/trasparenza/trasparenza.asp?idP=3>.

Art. 22. (Protezione dati personali e dovere di riservatezza)

In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione all'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento dei dati personali svolto.

	L'A.S.L. TO4, in qualità di Titolare del trattamento, in relazione al trattamento dei	
	dati di cui al presente contratto, incaricherà la Ditta aggiudicataria quale	
	Responsabile del Trattamento con atto di designazione. Lo scopo di tale atto è quello	
	di vincolare il Responsabile del trattamento al Titolare e di disciplinare le condizioni	
	del trattamento dei dati personali, eseguito per conto del Titolare, nel rispetto dei	
	relativi obblighi di legge. In particolare, gli aspetti connessi alla protezione dei dati	
	personali, derivanti dal rapporto contrattuale, saranno indicati nell' "Atto di	
	Designazione Responsabili Esterni del Trattamento".	
	L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare, al momento della stipula del contratto, il	
	nominativo del responsabile della privacy.	
	L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare, al momento della stipula del contratto, il	
	nominativo ed i recapiti del proprio Responsabile Protezione Dati (R.P.D.) e di	
	fornire ogni altra informazione ed assicurazione come richiesto dall' Accordo per il	
	Trattamento dei dati personali "Responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento	
	UE n. 2016/679".	
	Art. 23. (Rinvio)	
	Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano	
	applicazione le disposizioni del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e	
	prestazionale e tutti gli atti connessi, che hanno regolato la gara	
	espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva	
	alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto, oltre all'obbligo da parte	
	dell'impresa contraente di adempiere a quanto dichiarato nella	
	documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di gara.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi	
		19

	allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.	
	Infine l'impresa è ovviamente tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti,	
	regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con	
	particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in	
	contrasto con le disposizioni del Capitolato.	
	Art. 24. (Foro competente)	
	Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o	
	nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti	
	autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.	
	Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della	
	controversia, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente	
	esclusivamente il foro di Ivrea.	
	Art. 25. (Spese di contratto, registrazione e varie)	
	Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 del	
	Codice e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U.	
	approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.	
	Le spese di bollo (€ 16,00 ogni quattro facciate), assolta in modo virtuale ex	
	art.15 DPR 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria	
	sono a completo carico del soggetto contraente.	
	Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai	
	sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati,	
	archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal	
	presente atto ed effetti fiscali connessi.	
	Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico	
	D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme	
		20

collegate. Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al fornitore tramite posta elettronica certificata.

Art. 26. (Riepilogo documentazione allegata)

E' materialmente allegata al presente atto e costituisce parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

All. A: prospetto affidamento

All. B: Patto d'integrità

All. C: DUVRI

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti:

atti richiamati in premessa

Il presente contratto è formato da numero 26 articoli e dagli allegati sopra dettagliati).

Per l'Impresa _____

Per l'Azienda Sanitaria Locale TO4

§§§§§§§§§§

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod.civ. s'intendono specificatamente approvati gli articoli:

(tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa) – (Inadempienze) – (Cessione dei crediti derivanti dal contratto) – (Risoluzione del contratto) – (Foro competente)

Per l'Impresa _____

§§§§§§§§§§

